Ι

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

20 marzo 2003

nella causa C-3/00: Regno di Danimarca contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 95/2/CE — Impiego dei solfiti, dei nitriti e dei nitrati come additivi alimentari — Tutela della salute — Disposizioni nazionali più restrittive — Condizioni di applicazione dell'art. 95, n. 4, CE — Principio del contraddittorio»)

(2003/C 112/01)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-3/00, Regno di Danimarca (agente: signor J. Molde) sostenuto da Repubblica d'Islanda (agente: signor H. S. Kristjánsson) e da Regno di Norvegia (agente: signora B. B. Ekeberg) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori M. Shotter e H. C. Støvlbæk), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 1999/830/CE, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca concernenti l'impiego di solfiti, nitriti e nitrati nei prodotti alimentari (GU L 329, pag. 1), la Corte, composta dal sig. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 20 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 1999/830/ CE, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca concernenti l'impiego di solfiti, nitriti e nitrati nei prodotti alimentari, è annullata nella parte in cui respinge le dette disposizioni nazionali per quanto riguarda l'impiego dei nitriti e dei nitrati nei prodotti alimentari.

- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
- 4) La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sopporteranno le proprie spese.
- (1) GU C 122 del 29.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 marzo 2003

nella causa C-156/00: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Annullamento della decisione della Commissione C(2000) 485 def. — Sgravio di dazi all'importazione — Perfezionamento attivo — Mancanza di equivalenza tra prodotti comunitari e prodotti importati»)

(2003/C 112/02)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-156/00, Regno dei Paesi Bassi (agente: inizialmente signor M. A. Fierstra, successivamente, da quest'ultimo

e dalla signora J. van Bakel) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori C. van der Hauwaert e R. Tricot), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 23 febbraio 2000, C(2000) 485 def., che ha stabilito, in un caso particolare, che una richiesta di sgravio dei dazi all'importazione, per un determinato importo, è irricevibile e che lo sgravio dei dazi all'importazione, per un altro importo, non è giustificato, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig C. W. A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D. A. O. Edward, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 13 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

IT

- 1) La decisione della Commissione 23 febbraio 2000, C(2000) 485 def., che ha stabilito, in un caso particolare, che una richiesta di sgravio dei dazi all'importazione, per un determinato importo, è irricevibile e che lo sgravio dei dazi all'importazione, per un altro importo, non è giustificato, è annullata nella parte in cui dichiara irricevibile, per l'ammontare di NLG 15 679 301,49, la domanda di sgravio dei dazi all'importazione presentata dalla Cargill BV e trasmessa alla Commissione delle Comunità europee dal Regno dei Paesi Bassi il 22 aprile 1999.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
- (1) GU C 211 del 22.7.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

20 marzo 2003

nella causa C-187/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Hamburg): Helga Kutz-Bauer contro Freie und Hansestadt Hamburg (¹)

(«Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne — Regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età — Direttiva 76/207/CEE — Discriminazione indiretta — Giustificazione oggettiva»)

(2003/C 112/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-187/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 234 CE, dall'Arbeitsgericht di Amburgo (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Helga Kutz-Bauer e Freie und Hansestadt Hamburg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris, e dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: signor A. Tizzano, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 20 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- Gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono interpretarsi nel senso che ostano ad una norma di un contratto collettivo per il pubblico impiego che consenta ai dipendenti di sesso maschile e di sesso femminile di fruire del lavoro a tempo parziale per motivi di età, qualora tale disposizione conceda il diritto ad un siffatto lavoro a tempo parziale solo fino alla data in cui si può far valere per la prima volta il diritto ad una pensione à tasso pieno in base al regime legale di assicurazione per la vecchiaia e qualora la categoria di persone che può ottenere una siffatta pensione all'età di 60 anni sia costituita quasi esclusivamente da donne, mentre la categoria che può ottenerla solo dall'età di 65 anni è costituita quasi esclusivamente da uomini, a meno che tale disposizione non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso.
- 2) Qualora disposizioni legislative o di contratti collettivi creino una discriminazione in contrasto con la direttiva 76/207 e siano quindi incompatibili con questa, i giudici nazionali sono tenuti ad eliminare la suddetta discriminazione, con tutti i mezzi possibili, ed in particolare applicando le suddette disposizioni a favore delle categorie svantaggiate, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa, mediante contrattazione collettiva o altro procedimento.

⁽¹⁾ GU C 211 del 22.7.2000.